

(N. 2842)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2179)

d'iniziativa del Deputato COLITTO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 FEBBRAIO 1953

Delega al Governo per la emanazione di nuove norme sui monopoli di Stato.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti aventi forza di legge per attuare:

a) la riforma della struttura giuridica ed amministrativa dell'Amministrazione e delle Aziende dei monopoli di Stato;

b) la revisione e il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione stessa;

c) il coordinamento di tutte le disposizioni legislative riguardanti i monopoli dei tabacchi, dei sali, del chinino, delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie, opportunamente modificate, nonché la loro generale unificazione in testo unico.

#### Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo dovranno tendere ad adeguare struttura, ordinamenti e regolamenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alle esigenze della sua natura prevalentemente industriale e commerciale, realizzando:

1) un ordinamento giuridico che, pur garantendo su tutta la gestione un controllo sostanziale non minore dell'attuale, consenta all'Amministrazione di agire con la prontezza e la celerità necessarie alla produzione moderna;

2) un ordinamento amministrativo-contabile che permetta di conseguire il massimo rendimento al più basso costo di produzione e di distribuzione, snellendo e rendendo tempestiva l'azione direttiva dell'Amministrazione e dei suoi organi in relazione ai progressi della tecnica: tale ordinamento potrà attuarsi anche at-

tribuendo gli opportuni poteri deliberativi agli organi periferici;

3) ordinamenti del personale e relativi organici in cui siano precisate le funzioni e le responsabilità di lavoro dei dipendenti, rimanendo comunque esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione.

#### Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sulle norme medesime dovrà essere preventivamente sentito il parere del Consiglio di Stato e, successivamente, quello di una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori, designati rispettiva-

mente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato.

La Commissione parlamentare avrà una segreteria, a capo della quale sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al VI.

#### Art. 4.

Alla spesa derivante dalla attuazione della presente legge, prevista in dieci milioni, sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.